



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 24

11 Aprile 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Maggio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di maggio 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Maggio 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
1 maggio	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui al DLgs. 21.4.2011 n. 67) per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso dell'anno successivo.</p> <p>La domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; • lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; • lavoratori notturni a turni; • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo
1 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS</p>
2 maggio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le</p>

			<p>operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
2 maggio	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.4.2024; • pagare la relativa imposta. <p>L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la</p>

			<p>medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
2 maggio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro del settore edile possono fruire della riduzione contributiva ex art. 29 del DL 23.6.95 n.244 (conv., con modificazioni, dalla L. 8.8.95 n. 341), relativamente all'anno 2023, la quale è stata confermata nella misura pari all'11,50% (DM 13.12.2023).</p> <p>La riduzione trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in favore dei datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909; • per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2023, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; • per i soli operai occupati per 40 ore a settimana. <p>Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza aprile 2024</p>
3 maggio	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono</p>

			presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi
3 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS
5 maggio	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002
6 maggio	Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni sindacali	Domanda all’INAIL	Data di inizio presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di formazione e di informazione finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> • diffondere tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione, una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori con disabilità; • diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’INAIL per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo in favore delle persone con disabilità da lavoro. In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 6.5.2024 alle ore 17:00 del 17.5.2024. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili. Destinatari delle iniziative sono:

			<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori; • datori di lavoro; • soggetti in cerca di nuova occupazione. <p>I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti; • patronati; • enti bilaterali; • associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità
15 maggio	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di aprile 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2024</p>
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo</p>

			inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 maggio	Sostituti d'imposta	Certificazione unica	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritrasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2024 relative al periodo d'imposta 2023; • in caso di errata trasmissione entro il 18.3.2024 (in quanto il termine ordinario del 16.3.2024 cadeva di sabato). <p>La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) ha chiarito che il calcolo dei giorni entro i quali inviare le certificazioni uniche corrette decorre dalla scadenza ordinaria, e quindi dal 16.3.2024</p>
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
15 maggio	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;

			<ul style="list-style-type: none"> • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 maggio	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 maggio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro del settore edile devono trasmettere l'istanza telematica finalizzata all'applicazione della riduzione contributiva ex art. 29 del DL 23.6.95 n. 244 (conv., con modificazioni, dalla L. 8.8.95 n. 341), relativamente all'anno 2023, la quale è stata confermata nella misura pari all'11,50% (DM 13.12.2023).</p> <p>La riduzione trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in favore dei datori di lavoro classificati nel

			<p>settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2023, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; • per i soli operai occupati per 40 ore a settimana
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
15 maggio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate

			<p>nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 maggio	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei registri previsti ai fini IVA; • ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>

15 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
16 maggio	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio</p>

			dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente; • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. <p>Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p>

			L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 maggio	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 4.427,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
16 maggio	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e

			differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
16 maggio	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 maggio	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sui corrispettivi dovuti per

		<p>fonte</p>	<p>prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
16	Intermediari	Versamento	Versamento delle ritenute del 21% operate nel

maggio	immobiliari	ritenute alla fonte	<p>mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
16 maggio	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72

<p>16 maggio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Quote TFR Fondo Tesoreria</p>	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<p>16 maggio</p>	<p>Datori di lavoro agricolo</p>	<p>Contributi INPS</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo</p>

			determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n. 197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni
16 maggio	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente. I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; • nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
16 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
16 maggio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
16 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico

			del collaboratore (1/3)
16 maggio	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di

			<p>ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 maggio	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili; l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei

			<p>documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 16.4.2024
16 maggio	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 maggio	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)</p>
16 maggio	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

			<p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
16 maggio	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; • gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
16 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

			<p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente
16	Contribuenti	Versamento	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le

maggio	forfetari	IVA	<p>quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
16 maggio	Persone fisiche	Versamento	<p>Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma rateale; • della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. <p>Il versamento della prima rata doveva essere</p>

			<p>effettuato entro il 16.1.2024.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009)</p>
16 maggio	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono</p>

			essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe; • 25% in ogni altro caso
16 maggio	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.</p> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

			<p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<p>16 maggio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Versamento ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali</p>

			<p>pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
16 maggio	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
16 maggio	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024</p>

16 maggio	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 16.4.2024
16 maggio	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della terza rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre</p>
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di marzo, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti

			<p>precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
16 maggio	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;

			<ul style="list-style-type: none"> • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti
16 maggio	Imprese	Versamento imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")	<p>Termine per il versamento, da parte dei soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, dell’imposta dovuta sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati nel 2023.</p> <p>L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.</p> <p>Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro; • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. <p>La circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 3 (§ 2.2) ha chiarito che per individuare i ricavi della prima soglia si utilizza il criterio di competenza, mentre si applica un principio di cassa per i ricavi "percepiti" della seconda soglia.</p> <p>Inoltre, il riferimento all'“anno solare precedente” comporta che per stabilire se il presupposto è integrato in un dato anno, ad esempio il 2023 - i cui obblighi dichiarativi e di versamento dell’ISD scadono nel 2024 - occorre aver riguardo ai dati dell’esercizio 2022.</p> <p>Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari è previsto che sia nominata un’apposita società del gruppo</p>
16 maggio	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p>

	persone		<p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010; • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010. <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
16 maggio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che

		<p>devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
--	--	---

<p>16 maggio</p>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o</p>
-----------------------------	---	--	--

			<p>guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
16 maggio	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente</p>

<p>16 maggio</p>	<p>Titolari di partita IVA in regime trimestrale</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99. Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale. I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
<p>16 maggio</p>	<p>Soggetti che hanno erogato</p>	<p>Contributi INPS Gestione</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese</p>

	compensi a spedizionieri doganali	separata	<p>precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 maggio	Banche	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p>
16 maggio	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", • effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
16 maggio	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è</p>

			<p>posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<p>17 maggio</p>	<p>Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni sindacali</p>	<p>Domanda all'INAIL</p>	<p>Data ultima per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di formazione e di informazione finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diffondere tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione, una cultura condivisa circa le tutele che l'ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori con disabilità; • diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall'INAIL per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo in favore delle persone con disabilità da lavoro. <p>In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 6.5.2024 alle ore 17:00 del 17.5.2024.</p> <p>Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Destinatari delle iniziative sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori; • datori di lavoro; • soggetti in cerca di nuova occupazione. <p>I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti; • patronati; • enti bilaterali; • associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi

			formativi e di alternanza, la tutela della disabilità
20 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,5% a carico del proponente; • 8,5% a carico dell'agente. <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.</p> <p>Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p>
20 maggio	Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Comunicazione al Ministero della Cultura	Termine per richiedere al Ministero della Cultura, in via telematica, la correzione degli errori contenuti, o la rilevazione di variazioni intervenute, nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF già iscritti nel 2023, pubblicato dallo stesso Ministero entro il 31.3.2024
20 maggio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
20 maggio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di

			<p>lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
20 maggio	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
20	Committenti di	Comunicazioni	Termine entro il quale i committenti devono

maggio	prestazioni di lavoro	obbligatorie	<p>comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
20 maggio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di aprile 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>

21 maggio	Persone fisiche	Prestazioni INPS	Termine entro il quale gli psicoterapeuti possono inserire i dati di fatturazione delle sedute confermate
22 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento canone di concessione	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile marzo-aprile sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
22 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile marzo-aprile; • pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
23 maggio	Datori di lavoro	Domanda di agevolazione	Termine finale di presentazione della domanda di accesso ai contributi previsti per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2023 da parte di datori di lavoro appartenenti alle imprese

			<p>editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova istituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (non partecipate dallo Stato).</p> <p>In particolare, per i suddetti soggetti è previsto un contributo forfetario nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euro per ogni assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani giornalisti e professionisti under 36 (i professionisti devono essere in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media); • 14.000 euro in caso di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un contratto giornalistico a tempo determinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. <p>Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici), 63.91 (attività delle agenzie di stampa), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive); • l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC); • non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale
27 maggio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
27 maggio	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p>

		ENPAIA	<ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
27 maggio	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 maggio	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione telematica, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni

		<p>intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile,</p>
--	--	---

			con vincolo per l'intero anno solare
27 maggio	Datori di lavoro	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono versare la settima rata dei contributi ENPAIA sospesi.</p> <p>La sospensione riguardava i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione e indicati nel DL 61/2023.</p> <p>I contributi sospesi sono quelli che ricadono nel periodo dall'1.5.2023 al 25.10.2023.</p> <p>La ripresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fissata al 25.11.2023, in un'unica soluzione; • ovvero a rate, fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data
28 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile maggio-giugno; • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
29 maggio	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 e lo hanno approvato il 29.4.2024, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.</p> <p>Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio</p>
29 maggio	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 e lo hanno approvato il 29.4.2024, per registrare il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga</p>

			<p>anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio</p>
29 maggio	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (28.6.2024).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
30 maggio	Imprese	Domanda all'INAIL	<p>Termine di chiusura (ore 18:00) della procedura informatica per la compilazione della domanda relativa al Bando ISI 2023.</p> <p>I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento) e anche agli enti del terzo settore (limitatamente all'asse di finanziamento 1.1).</p> <p>Gli assi di finanziamento sono 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asse di finanziamento 1, per la riduzione dei rischi tecnopatici e per l'adozione di modelli

			<p>organizzativi e di responsabilità sociale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • asse di finanziamento 2, progetti per la riduzione dei rischi infortunistici; • asse di finanziamento 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; • asse di finanziamento 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; • asse di finanziamento 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
30 maggio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; • devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
30 maggio	Imprese	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che esercitano l'attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi, per il versamento della prima rata della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette non versato nel 2023.</p> <p>L'art. 6 del DL 145/2023 ha infatti reintrodotta una modifica, originariamente prevista dall'art. 5 del DL 34/2023 e abrogata dall'art. 22 co. 1 del DL 61/2023, in relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà stabilendo che non concorrano alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze

			<p>dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili";</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022. <p>Il beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024</p>
31 maggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
31 maggio	Persone fisiche	Domanda all'INPS	<p>Termine finale per presentare la domanda per richiedere il bonus psicologo per l'annualità 2023. Le domande possono essere presentate dal 18.3.2024 e fino al 31.5.2024.</p> <p>I beneficiari del bonus psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenza in Italia; • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro. <p>L'importo del beneficio varia in funzione dell'ISEE</p>
31 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese</p>

			precedente
31 maggio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
31 maggio	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della rata unica o della prima rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo).</p> <p>Per l'anno 2024 l'importo dei contributi minimi è stato fissato nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.075 euro, per il contributo soggettivo; • 923 euro, per il contributo integrativo
31 maggio	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.5.2024; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima

			<p>decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
31 maggio	Forme pensionistiche complementari	Contributo di vigilanza COVIP	<p>Termine entro il quale versare il contributo di vigilanza dovuto dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP.</p> <p>Il contributo è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno precedente (esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari e i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie)</p>
31 maggio	Datori di lavoro agricolo	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata devono presentare all'INPS un'istanza di rettifica al fine di permettere il recupero della contribuzione previdenziale versata sulla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante che non ha superato la soglia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico; • 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti
31 maggio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il</p>

			pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97
31 maggio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al secondo trimestre dell'anno di riferimento. La contribuzione è: <ul style="list-style-type: none"> determinata annualmente dal FASI con apposite circolari; calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)
31 maggio	Eredi	Modello REDDITI IRPEF	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius: <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione delle dichiarazioni 2022 relative al 2021; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, per le persone decedute tra l'1.8.2023 e il 30.11.2023, i termini in esame slittano di sei mesi
31 maggio	Eredi	Modello REDDITI IRPEF	Presentazione in via telematica del modello REDDITI PF 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo

			<p>compreso tra l'1.8.2023 e il 30.11.2023.</p> <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.8.2023 e il 30.11.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni 2023 relative al 2022 slittano di sei mesi</p>
31 maggio	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare la comunicazione per fruire del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2023 per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il credito spetta nella misura del 70% delle spese rimaste a carico del contribuente.</p> <p>L'agevolazione è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal gestore del centro agroalimentare; • purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1 co.53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP</p>
31 maggio	Titolari di partita IVA	Versamento Imposta di bollo	<p>Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2024-marzo 2024.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area</p>

			<p>riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, ossia il 30.9.2024</p>
31 maggio	Imprese di assicurazione	Imposta sulle assicurazioni	<p>Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'anno precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.</p> <p>Sulla base della denuncia, l'Ufficio locale delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell'imposta per l'anno precedente.</p> <p>Costituiscono parte integrante della denuncia i dati relativi agli importi versati alle Province in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori)</p>
31 maggio	Imprese di assicurazione	Versamento imposta sulle assicurazioni	<p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo</p>
31 maggio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale presentare all'INPS la richiesta di differimento dei termini di versamento e di denuncia dei contributi dovuti in caso di chiusura aziendale per ferie collettive.</p> <p>L'adempimento riguarda le aziende che intendono chiudere o sospendere la propria attività in un determinato arco di tempo (di solito nel periodo estivo, anche se è possibile scegliere un periodo diverso) al fine di permettere ai propri dipendenti la fruizione delle ferie previste per legge e per contratto collettivo.</p> <p>L'eventuale autorizzazione concessa non è vincolante per l'azienda, che può presentare tale richiesta a solo scopo cautelativo</p>
31 maggio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il</p>

	dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive		22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 maggio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese. Nel LUL devono essere indicati i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria
31 maggio	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IVA	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni

			<p>liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. <p>Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.</p> <p>Sono esonerati, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti che operano in regime ex L. 398/91; • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72
31 maggio	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento
31 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
31	Banche, Imprese	Comunicazione	Termine per effettuare la trasmissione in via

maggio	di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	all'Anagrafe tributaria	telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di aprile 2024, riguardanti: le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; <ul style="list-style-type: none"> i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
31 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile marzo-aprile
31 maggio	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci
31 maggio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di

	finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie		nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di aprile 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
31 maggio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente
31 maggio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento ritenute alla fonte	Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 maggio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali,	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione

	Società di persone		<p>dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; • le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p>
31 maggio	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
31 maggio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
31	Datori di lavoro,	Versamento	Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale,

maggio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone		<p>la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un’unica soluzione entro il 30.11.2023; mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. <p>Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale)</p>
31 maggio	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L’adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto previdenziale. <p>Nell’ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
31	Committenti di	Denunce	Termine per effettuare la trasmissione telematica

maggio	prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	retributive e contributive	all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti. La trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente. Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS
31 maggio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente. La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il: <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,*

ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti